

**OGGETTO: Pratica n. 38/VQ/2019** - Risposta a quesito in ordine alla possibilità di autorizzare nel corrente anno 2019 il godimento di ferie residue pertinenti agli anni: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

(delibera 17 luglio 2019)

Il Consiglio

- Letta la nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX nella quale si rappresenta:

- di avere assunto la direzione dell'ufficio il 20 luglio 2017;
- di avere effettuato una ricognizione sui congedi ordinari spettanti ai colleghi;
- di aver appreso, pertanto, che su 13 magistrati in servizio 4 vantano un congedo ordinario residuo relativo agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
- di essere a conoscenza della circostanza che la mancata fruizione è dipesa da ragioni di servizio;
- di avere l'onere di provvedere a un piano di smaltimento delle ferie arretrate tenuto presente il principio in virtù del quale le ferie vanno tendenzialmente godute nell'anno di competenza, salvo il caso in cui il magistrato si trovi nella oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario nel qual caso può essere autorizzato a fruirne entro il primo semestre dell'anno successivo, ma comunque immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità;
- e si chiede di conoscere: "se sia lecito autorizzare nel corrente anno 2019 la fruizione di ferie non godute relative ad annualità antecedenti il 2018 e cioè relative all'anno 2017 e prima ancora".

OSSERVA

Vanno in primo luogo ribaditi i principi già affermati dal Consiglio Superiore nella normativa secondaria e nella risposta al quesito contenuta nella delibera adottata il 30 marzo 2016 (P. 19949/2016) e nella risposta a quesito del 26 aprile 2018:

- *"il diritto alle ferie è irrinunciabile"* e pertanto l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda (cfr. circolare di questo Consiglio n. P6199/2015 del 27 marzo 2015, modificativa della precedente circolare n. P 10588/2011 del 22 aprile 2011);
- se il diritto alle ferie è indisponibile, allora esso è anche imprescrittibile (cfr. art. 2934 comma 2 c.c), purché esercitato in costanza del rapporto di lavoro;
- *" il magistrato che si trovi nell'oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni di ufficio ... di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo...può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità secondo adeguata programmazione deve in ogni caso esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento per le ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e solo come extrema ratio è ammissibile il superamento anche di questo limite. Così concepita la struttura del sistema si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all'anno"* (cfr circolare sopracitata).

Ciò premesso consegue che:

- resta ferma la possibilità – del tutto eccezionale – di recuperare le ferie non godute anche oltre il primo semestre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento purché sia dimostrata la ricorrenza in concreto di condizioni ostative al rispetto di tale termine;
- il dirigente dell'ufficio ha un vero e proprio dovere di sollecitare il magistrato al godimento delle ferie residue e non fruite;
- è sempre necessario che il capo ufficio coniughi le esigenze del singolo magistrato con le necessità del servizio (cfr. nota ricognitiva del CSM del 20 aprile 2016) mediante la predisposizione di un piano di recupero;
- il piano di recupero, laddove residuino un cospicuo numero di giorni ferie, potrà essere articolato in più *tranches* al fine di consentire uno smaltimento graduale, ma certo ed effettivo, delle ferie residue. In tale programmazione dovrà tenersi conto delle esigenze sia dell'amministrazione

giudiziaria sia dei magistrati, in maniera da scongiurare che la concessione del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in un danno per la ragionevole durata dei processi;

- qualora il capo ufficio non riesca ad addivenire ad un accordo con il magistrato, posto che la finalità delle ferie è garantire il ristoro delle energie psico-fisiche del lavoratore e che per tale ragione sono un diritto irrinunciabile, il dirigente potrà predisporre il piano di recupero anche collocando il magistrato in ferie ex officio (cfr. Risposta a quesito del 26 aprile 2018).

Alla luce della considerazioni che precedono,

delibera

- di rispondere al quesito di cui in premessa nei termini che seguono:

- sussiste la facoltà per il capo ufficio, di autorizzare il magistrato alla fruizione nell'anno corrente del congedo ordinario maturato e non goduto nelle annualità antecedenti per ineludibili esigenze di servizio.